

**Premesso che:**

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 24.06.2015, è stato adottato il Piano di Lottizzazione denominato "Col di Lana";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 341 del 25.11.2015, è stato approvato il Piano di Lottizzazione denominato "Col di Lana";
- con Determina dirigenziale n. 1530 del 07.09.2018 si è preso atto della verifica tecnica del progetto delle opere di urbanizzazione ed è stato aggiornato il valore delle stesse, prima della stipula della convenzione urbanistica, come previsto all'art. 23.1 del Regolamento Strumenti Urbanistici Attuativi;
- la relativa convenzione urbanistica è stata stipulata in data 12.09.2018, con atto notarile Rep. n. 208103 racc. n. 15810, presso il Notaio D'Urso Antonio di Mogliano Veneto;
- la Ditta lottizzante firmataria la convenzione urbanistica risulta essere la Soc. Treviso Estate s.r.l., con sede a Treviso in Via Terraglio n. 68/A, c.f.: 02271820264;
- a seguito di impegni assunti dalla ditta lottizzante con atto unilaterale d'obbligo prot. n. 67686 del 17.06.2015, e di Deliberazione di C.C. n. 3 del 28.01.2016, in data 12.09.2018 rep. n. 2018102 racc. n. 15809, la Soc. Treviso Estate srl ha ceduto al Comune di Treviso l'area identificata nel progetto approvato con lettera "I", dotata di volumetria; tale area è oggetto di successiva alienazione da parte del Comune di Treviso;
- con il medesimo atto di cessione rep. n. 208102 del 12.09.2018 è stata altresì costituita servitù di passaggio temporanea su mappali di proprietà della ditta lottizzante, per l'accesso all'area identificata come lotto "I", di proprietà del Comune di Treviso;
- l'attuazione del P.d.L., in particolare la realizzazione delle opere di urbanizzazione, secondo quanto previsto dal comma 6 bis della legge urbanistica n. 1150/2014, introdotto dall'art. 17 comma 4 del Decreto Legge n. 133/2014, come illustrato dagli elaborati di P.d.L., avverrà in due stralci funzionali, per fasi e tempi distinti;
- come indicato all'art. 1 e 8 della convenzione urbanistica sopra citata, le opere di urbanizzazione relative al primo stralcio sono in carico alla ditta lottizzante Treviso Estate s.r.l., o aventi causa; le opere di urbanizzazione relative al secondo stralcio saranno in carico al soggetto che si aggiudicherà l'area, dotata di volumetria, identificata nel progetto approvato con il lotto "I";
- ai sensi dell'art. 13 della convenzione urbanistica, la Ditta lottizzante ha prestato, garanzia degli obblighi assunti, la polizza n. 380446130 del 11.09.2018 emessa da Generali SpA;
- in data 23.01.2019 è stato rilasciato il Permesso di Costruire Spec. 2896/18/AE, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione - I° stralcio;
- con nota prot. n. 32433 del 04.03.2019 la Ditta Lottizzante ha richiesto la nomina del collaudatore delle opere di urbanizzazione del P.d.L. in argomento;
- con nota prot. n. 90216 del 17.06.2019 la Ditta lottizzante ha trasmesso il verbale di inizio dei lavori del primo stralcio delle opere di urbanizzazione, redatto dal direttore dei lavori ing. Antonio Martini, avvenuto in data 11.06.2019;
- il termine di efficacia del piano urbanistico scade il 13.12.2025, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R.V. 11/2004 ;

**Evidenziato** altresì che:

- il combinato disposto degli artt. 15, c. 1, e dell'art. 26, c. 1, del Regolamento Strumenti Urbanistici Attuativi approvato con D.C.C.n. 72 del 21.12.2016, in attuazione dell'art. 16, cc. 2 e 2 bis, D.P.R. 06.06.2001, n. 380, e dell'art. 19, c. 4, L.R. 23.04.2004, n. 11, conferma che per i Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata l'esecuzione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica come disciplinata dalla normativa vigente, è a carico del titolare del permesso di costruire e non ricade nella disciplina del vigente D.Lgs.n. 50/2016, cit., quando il valore delle opere primarie funzionali da realizzare sia inferiore alla soglia comunitaria;

- in base all'art. 216 comma 8 del D.P.R. 207/2010 "*Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo ... omissis ... è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge*".

**Considerato che,**

- la presente nomina riguarda il collaudo tecnico-amministrativo di tutte le opere di urbanizzazione nell'ambito del piano di lottizzazione denominato "Col di Lana", del primo e secondo stralcio, così come previste dalla convenzione urbanistica stipulata in data 12.09.2018, rep. 208103 racc. 15810, a rigito del notaio dott. Antonio D'Urso di Mogliano Veneto;

- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della menzionata convenzione urbanistica, tutte le spese di collaudo sono a carico della Ditta lottizzante. In base al medesimo articolo 9, "*Tutte le opere e spese di collaudo relative al Primo Stralcio sono a carico della ditta Treviso Estate s.r.l.*", firmataria della convenzione urbanistica succitata (e/o aventi causa); inoltre, "*saranno a carico del soggetto che si aggiudicherà la volumetria e la relativa superficie fondiaria (lotto "I") tutte le opere e spese di collaudo relative al Secondo Stralcio*";

**Appurato che** il valore delle opere di urbanizzazione primaria ammonta a complessivi € 561.907,78 (I.V.A. esclusa), di cui € 421.610,11 per il Primo Stralcio ed € 140.297,67 per il Secondo Stralcio, come specificato all'art. 4 della medesima convenzione urbanistica;

**Evidenziato che:**

- effettuate le verifiche sui carichi di lavoro e sulle professionalità dei tecnici dipendenti dell'Ente, con il presente atto è accertata la carenza di professionalità idonee nell'organico dell'Ente, come da comunicazioni agli atti del Settore;
- in data 30.01.2017 è stato pubblicato, nel sito internet comunale, l'avviso pubblico datato 30.01.2017, in atti prot.n. 12596 pari data, per la formazione di un elenco di professionisti con validità dal 13.02.2017 al 31.01.2020, ai fini dell'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e alle attività tecnico-amministrative connesse, con corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00, e ritenuto di avvalersi del predetto elenco per la nomina in oggetto;
- a seguito della trasmissione dei nominativi dei collaudatori tecnico-amministrativo esterni abilitati che hanno chiesto l'iscrizione al predetto elenco, pervenuti con nota del Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture datata 06.04.2018, in atti prot.n. 42102 pari data, ed integrazione via posta elettronica in data 17.04.2019, è stato individuato lo Studio S.G.I.A. a.p. - Studio Galli Ingegneri Architetti, con sede legale a Padova, c.a.p. 35123, Via San Pio X n. 35, c.f. e part. I.V.A. 04165820285;
- a seguito della richiesta di data 19.06.2019, in atti prot. n. 91541, lo Studio S.G.I.A. a.p. - Studio Galli Ingegneri Architetti, nella persona dell'arch. Galli Roberta, con comunicazione del 20.06.2019, in atti prot.n. 93670 del 22.06.2019, ha dichiarato la propria disponibilità all'esecuzione delle operazioni di collaudo in corso d'opera e finale delle opere in oggetto;
- con detta comunicazione prot. n. 93670 del 22.06.2019, lo Studio S.G.I.A. a.p. ha designato quale professionista responsabile incaricato e in possesso dei requisiti prescritti per l'espletamento del collaudo delle opere di urbanizzazione in oggetto, l'arch. Galli Roberta, (*omissis*), associata e legale rappresentante dello Studio stesso;
- a tal fine, sono stati acquisiti, agli atti del Settore, le dichiarazioni sostitutive rispettivamente relativa al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 80 e 102, c. 7, lett. c) e d) del D.Lgs.n. 50/2016, cit., a firma del legale rappresentante, il certificato del casellario giudiziale e la certificazione di regolarità fiscale, come da documentazione agli atti del Settore, dalla quale non emergono motivi ostativi alla presente nomina;
- con il presente provvedimento si dà atto che risulta altresì rispettata la condizione posta dall'art. 216, c. 10, D.P.R.n. 207/2010, cit., secondo il quale "*il soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un*

*anno ....omissis.... i suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti";*

**Considerato** altresì che:

a) lo Studio S.G.I.A. a.p., nella persona del tecnico designato arch. Galli Roberta, per le operazioni di collaudo e l'emissione del certificato di collaudo, è obbligato all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs.n. 50/2016, cit., dal D.P.R. 05.10.2010, n. 207, dal vigente Regolamento Strumenti Urbanistici Attuativi, in particolare in conformità agli art. 27, dalla Convenzione urbanistica, e della normativa vigente in materia;

b) il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dovrà essere corredato della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, oltre che quella prevista nel Regolamento Strumenti Urbanistici Attuativi vigente (in particolare agli art. 16 e 27), nella convenzione urbanistica, nonché dell'ulteriore eventuale documentazione prescritta dal Comune. A corredo della documentazione, per le opere che lo necessitano, dovrà altresì essere consegnato il collaudo statico, con le modalità previste dalla normativa vigente; per il collaudo statico, il soggetto attuatore si avvarrà dello Studio/professionista nominato con il presente provvedimento, purché in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge;

c) il soggetto attuatore, ai fini dell'emissione del certificato di collaudo, si impegna a consegnare al collaudatore nominato tutta la necessaria documentazione sopra indicata;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa a carico dell'Ente, essendo l'onere della prestazione fornita dal collaudatore interamente a carico del soggetto attuatore, così come risulta dall'art. 8 della Convenzione;

**Visti:**

- lo Statuto Comunale, approvato con D.C.C. n. 83 del 05.12.2001, ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente "Regolamento dei controlli interni" approvato con D.C.C. n. 3 del 23.01.2013, ed in particolare l'art. 2;
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici", ed in particolare l'art. 102, D.Lgs.n. 50/2016;
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti, per le parti vigenti, ed in particolare gli artt. 215-238, D.P.R.n. 207/2010, cit., ai sensi del combinato disposto dell'art. 102, c. 8 e dell'art. 216, c. 16, D.Lgs.n. 50/2016;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380, ed in particolare gli art. 16 e 67;
- la Legge del 5/11/1971 n. 1086;
- la L.R. Veneto 13.04.2004, n. 11, e in particolare gli artt. 19-21, L.R.n. 4/2011;
- il vigente Regolamento Strumenti Urbanistici Attuativi;
- il vigente Regolamento "Nuovo sistema di direzione del Comune di Treviso", approvato con D.G.C.n. 792 del 29.11.2000, modificato da ultimo con D.G.C.n. 291 del 22.10.2018;

**Attestata** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 2 del vigente Regolamento dei controlli interni;

## **DETERMINA**

1. di nominare, con la presente determinazione e per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono qui integralmente richiamate, lo Studio S.G.I.A. a.p. - Studio Galli Ingegneri Architetti, con sede legale a Padova, c.a.p. 35123, Via San Pio X n. 35, c.f. e part. I.V.A. 04165820285, nella persona del professionista responsabile incaricato e in possesso dei requisiti prescritti, legale rappresentante, per l'esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo

in corso d'opera e finale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto del Piano di Attuazione denominato "Col di Lana", giusta convenzione urbanistica del 12.09.2018 Rep. n. 208103 racc. n. 15810, del Notaio D'Urso Antonio di Mogliano Veneto;

2. di precisare, a tal fine, che il collaudo sarà eseguito dal professionista, responsabile delle operazioni, individuato dalla sopra menzionata Associazione Professionale nell'associato e legale rappresentante, arch. Galli Roberta, (*omissis*), in quanto in possesso dei requisiti prescritti, in conformità a quanto stabilito dell'art. 27 del vigente Regolamento S.U.A. e delle norme in esso richiamate, in ottemperanza della sopra richiamata Convenzione urbanistica;
3. di dare atto che l'attuazione del P.d.L. in oggetto, in particolare la realizzazione delle opere di urbanizzazione, secondo quanto previsto dal comma 6 bis della legge urbanistica n. 1150/2014, introdotto dall'art. 17 comma 4 del Decreto Legge n. 133/2014, come illustrato dagli elaborati di P.d.L., avverrà in due stralci funzionali, per fasi e tempi distinti;
4. di dare atto che l'importo delle opere di urbanizzazione primaria ammonta a complessivi € 561.907,78 (I.V.A. esclusa), di cui € 421.610,11 per il Primo Stralcio ed € 140.297,67 per il Secondo Stralcio, come specificato all'art. 4 della medesima convenzione urbanistica;
5. di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa a carico dell'Ente, essendo l'onere della prestazione e dell'attività fornita dal collaudatore interamente a carico del soggetto attuatore del piano de quo, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione urbanistica; in base al medesimo articolo 9, "*Tutte le opere e spese di collaudo relative al Primo Stralcio sono a carico della ditta Treviso Estate s.r.l.*", firmataria della convenzione urbanistica succitata (e/o aventi causa); inoltre, "*saranno a carico del soggetto che si aggiudicherà la volumetria e la relativa superficie fondiaria (lotto "I") tutte le opere e spese di collaudo relative al Secondo Stralcio*";
6. di comunicare, conseguentemente, il presente provvedimento allo Studio sopra individuato ed alla Ditta Lottizzante.

Il Dirigente del Settore  
Pianificazione Territoriale e Urbanistica  
Arch. Stefano Barbieri

*documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente*

Resp.istruttoria: geom. Daniela Girotto  
Resp.procedimento: arch. Stefano Barbieri